



Cassazione
Penale

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2010) 07-06-2010, n. 21513

Fatto Diritto P.Q.M.

OMICIDIO COLPOSO

Omicidio colposo
in genere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) MO.GI. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1351/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/03/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;

udito il P.G. in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'avv. Stellato Giuseppe difensore delle parti civili D. F.O., M.M.L., M.S. e S. V. che conclude per la conferma della sentenza impugnata;

udito l'avv. Napolitano Vincenzo difensore delle parti civili ma.fl.lu. e M.G. che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore avv. Basile Michele difensore dell'imputato, che conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo

MO.GI. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 19.03.2009, della Corte d'Appello di Napoli con cui, in riforma della sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti il 4.05.2005 dal Tribunale di S. Maria C.V., appellata dal P.M. e dalle parti civili, è stato ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., e, concesse le attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione nonchè al risarcimento del danno a favore delle costituite parti civili.

In sintesi i fatti di causa.

L'ing. M.M. viene ritrovato morto la mattina del 28-11-2001 nella camera, chiusa dall'interno e da lui occupata la sera prima, presso l'agriturismo di proprietà di Mo.Gi. (ciò avviene verso le ore 12 di quel giorno ad opera dei CC, chiamati sul posto dal padre del Mo., preoccupato del fatto che il M. non rispondeva alle loro chiamate). All'interno di tale camera era presente un termoconvettore (trovato spento), i cui tubi di carico e scarico dell'aria (utilizzata da tale apparecchio per riscaldare l'ambiente) venivano trovati in parte ostruiti da muschio, residui di nidi e di uova di uccello; i due tubi attraversavano la parete della stanza ove era posizionato l'apparecchio ed avevano i rispettivi fori di entrata ed uscita dell'aria posizionati all'esterno, coperti da una "maschera antivento". La consulenza tecnica disposta su tale apparecchio dal PM (ed eseguita tra il 29-11-2001 ed il 9-1-2002 dal dott. V.) concludeva evidenziando che lo stesso (operata una parziale ostruzione del condotto di scarico con uno straccio, in modo da simulare quella esistente al momento dell'intervento dei CC.) emetteva una quantità di monossido di carbonio nella stanza quattro volte superiore rispetto a quella immessa con il condotto tutto libero; il ct. rilevava però "la perfetta tenuta stagna della camera di combustione" e precisava anche che la perdita di monossido di carbonio era talmente lieve da essere trascurabile. La consulenza autoptica (conclusa il 28-1-2002, e dunque circa 20 giorni dopo gli esiti della citata CT del PM sul termoconvettore) accertava che l'unica causa di morte del M. era stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio che aveva provocato un arresto cardio-circolatorio. Il Pm allora disponeva un nuovo sequestro del termoconvettore ed una nuova consulenza sullo stesso, affiancando altro consulente (ing. D.) al precedente: si accertava però che il termoconvettore esistente presso la camera del M. era stato nelle more (legittimamente essendone stato disposto il dissequestro) smontato, non da un tecnico specializzato, ma da un contadino che aiutava il Mo. nella conduzione dell'agriturismo, tal Ma., si era rotto nello smontaggio (si era lesionato) ed era stato "riparato" con del sigillante dallo stesso Ma.: l'apparecchio veniva comunque rimontato sul posto (sempre dal Ma.) e sullo stesso veniva poi effettuata nuova consulenza, i cui risultati da considerare, secondo i giudici del gravame, con cautela, attesa la successiva manomissione del termoconvettore, rilevavano che il termoconvettore rilasciava all'interno della stanza monossido di carbonio, per altro in quantità crescente; tale quantità veniva però ritenuta dai consulenti quantitativamente insufficiente a saturare l'ambiente e cioè non tale da considerarsi letale.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto l'insussistenza del reato perchè, pur risultando "accertato dunque che la morte di M. M.G. è stata causata da un'intossicazione di monossido di carbonio, non è tuttavia emerso in dibattimento cosa abbia causato l'intossicazione ed in che modo si sia prodotto il monossido di carbonio nella stanza in quantità tali da provocarne la morte...non appare infatti corretto argomentare sulla base della sola constatazione fattuale della morte del M. come conseguenza dell'intossicazione del monossido di carbonio e dell'esistenza nella stanza di un solo apparecchio da cui potesse derivare tale perdita per ritenere provato non soltanto che sia stato il termoconvettore a cagionare la morte ma anche che al Mo. vada imputato un difetto di manutenzione".

La Corte d'Appello, concordava circa la causa della morte con il Tribunale, e dopo aver affrontato le osservazioni sul punto della difesa ritenendole non condivisibili, in premessa ha affermato che due punti possono ritenersi pacificamente accertati: a) il M. è deceduto a causa di un'intossicazione acuta da monossido di carbonio, e ciò è accaduto all'interno della sua stanza (chiusa dall'interno) nell'agriturismo del Mo.;

b) l'unico apparecchio che produceva monossido di carbonio all'interno di quella stanza era il termoconvettore i cui tubi di scarico e carico dell'aria erano ostruiti parzialmente da muschio residui di uova e nidi di uccello.

Relativamente alla sussistenza del reato la Corte d'Appello ha affermato che le risultanze processuali, se correttamente e compiutamente lette, non consentono di giungere assolutamente alle conclusioni cui perviene il Tribunale, soprattutto alla luce della perizia disposta dalla stessa Corte e dei chiarimenti forniti in udienza dal perito nominato, ing. G.L.. Costui, all'esito di un'esauritiva disamina degli atti processuali e dopo aver proceduto anche a nuovi sopralluoghi presso l'agriturismo del Mo., ed altresì dopo aver acquisito dalla ditta costruttrice del termoconvettore tutta la documentazione relativa allo stesso, ivi compreso il libretto di manutenzione, nell'articolato elaborato peritale esprimeva argomentate considerazioni che hanno consentito di chiarire alcuni punti fondamentali per la corretta ricostruzione della vicenda.

In particolare emergeva che il termoconvettore aveva una camera di combustione che non era a perfetta tenuta stagna, per cui:

- 1) la parziale ostruzione del tubo di scarico del termoconvettore incrementava l'emissione di CO nella camera da letto;
- 2) la causa di dispersione dell'ossido di carbonio nella stanza era dunque la non perfetta tenuta stagna della camera di combustione del termoconvettore.

Dunque, per la Corte d'Appello risultano smentite anche le prime conclusioni del giudice di primo grado:

a) non è vero che "non è emerso in dibattimento cosa abbia causato l'intossicazione": al contrario è stato provato che l'intossicazione è stata provocata dalla fuoriuscita di monossido di carbonio dal termoconvettore;

b) non è vero che "non è emerso in che modo si sia prodotto il monossido di carbonio": al contrario è stato provato che il monossido di carbonio si è prodotto a causa di una cattiva combustione all'interno della camera stagna del termoconvettore, a sua volta cagionata dalla parziale ostruzione dei tubi di scarico e carico dell'aria. Relativamente all'individuazione della condotta doverosa richiesta al Mo., la Corte partenopea evidenzia che costui, nella sua qualità di proprietario, gestore e titolare dell'agriturismo "Colle Verde" è anche titolare di una ben precisa posizione di garanzia nei confronti dei clienti per i rischi che possono derivare dalla fruizione dei servizi prestati dalla sua struttura. E, nel caso concreto, il Mo. aveva il "pieno potere" di impedire l'evento letale verificatosi in quanto aveva "il potere" di far eseguire una manutenzione dei termoconvettori presenti nelle singole stanze o meglio aveva il dovere di farlo. Si evidenzia che a prescindere da disposizioni normative che impongono la manutenzione, sono i doveri di diligenza connessi alla sua posizione di garanzia che gli impongono di verificare, con modalità routinarie e continue, il perfetto funzionamento del servizio di riscaldamento;

tutto ciò, con particolare riferimento al termoconvettore installato nella stanza ove è deceduto il M., non è stato mai fatto.

Inoltre, era dovere del Mo. seguire le istruzioni relative alla manutenzione del termoconvettore in questione che prescrivevano una pulizia periodica del corpo di scambio per mantenere costante nel tempo un elevato rendimento, pulizia da richiedere al centro di assistenza. Il Mo. avrebbe dovuto, secondo quanto indicato dal CT G., seguire non tanto quanto stabilito dalla più severa normativa di cui al D.P.R. n. 412 del 1993 ma quanto meno con certezza ciò che era stabilito dal D.P.R. n. 661 del 1996 che definisce un apparecchio usato normalmente quando lo stesso è sottoposto a normale manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante.

In conclusione la Corte rileva che appare difficilmente contestabile che proprio attraverso un'attività di manutenzione del termoconvettore eseguita attraverso una semplice periodica pulizia od un semplice periodico controllo dell'apparecchio ed a maggior ragione attraverso una periodica pulizia del corpo di scambio dello stesso con l'intervento del Centro Assistenza Autorizzato della Società costruttrice del medesimo, ci si sarebbe subito accorti della causa

prima della cattiva combustione, che avveniva proprio nel corpo di scambio del termoconvettore, causa consistente nella presenza di muschio e residui di uova e di nidi di uccello presenti in entrambi i tubi di carico e scarico dell'aria dell'apparecchio.

Il MO.GI. con un primo motivo eccepisce la inammissibilità dell'appello del P.M., questione già sottoposta all'esame della Corte del merito la quale, secondo il ricorrente, nonostante una obbiettiva genericità del gravame ne tenta il salvataggio ricorrendo ad un metodo interpretativo che si sostanzia in una motivazione sostitutiva di quella originaria certamente carente dei requisiti richiesti dall'art. 581 c.p.p.. Si osserva che, a fronte della sentenza del Tribunale che fondava il giudizio assolutorio sulla carenza di emergenze processuali indicative di una condotta colpevole dell'imputato, il P.M. appellante sulle medesime emergenze processuali si limitava ad emettere un giudizio opposto senza alcuna motivazione critica delle ragioni che il giudicante aveva posto a base del proprio convincimento, non emergendo dall'atto del P.M. la indicazione di elementi di rilievo che avrebbero portato a conclusioni diverse rispetto a quella assolutoria.

Con un secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione, in ordine: a) alla causa della morte. La Corte omette di valutare il pregresso giudizio espresso dal consulente (il precedente) a seguito dell'esame autoptico che aveva indotto il P.M. a chiedere l'archiviazione;

b) alla attendibilità dell'esame del sangue. L'esito dell'esame microscopico condiziona il responso definitivo del medico legale.

Erano stati espressi dalla difesa motivi di profonda perplessità sulle modalità di tale indagine e sulla sua validità. In particolare si era sostenuto che l'esame spettrofotometrico del sangue (che aveva accertato la presenza di carbossemoglobina nel sangue del M. nella percentuale dell'80%) non poteva ritenersi attendibile perchè: a) il primo reperto (la prima provetta di sangue) era stata restituita dal medico legale dal Centro Diagnostico (OMISSIS) che aveva attestato di non poter eseguire le analisi richieste per avvenuta "emolisi del sangue" (a causa cioè di un processo di dissoluzione dei globuli rossi del sangue); b) non era certo che fosse stata consegnata al secondo tecnico analista (dott. F., che aveva poi concluso per la presenza di carbossemoglobina nel sangue nei termini su indicati) una nuova provetta del sangue del M., diversa cioè da quella restituita, alterata, dal Centro (OMISSIS); c) ove fosse stata consegnata al F. la prima provetta, la stessa sarebbe stata "manomessa" in quanto avrebbe subito un procedimento chimico condizionante per consentire un'analisi, atteso quanto riferito dal Centro (OMISSIS); d) in ogni caso un'analisi tardiva del sangue, essendo trascorso del tempo dal decesso e dal prelievo, avrebbe comportato "un aumento della carbossemoglobina". La sentenza respinge le obiezioni difensive ed afferma che anche nell'ipotesi che l'esame del sangue effettuato dal dr. F. fosse ricaduto sullo stesso materiale ritenuto non idoneo dal primo analista, tale esame doveva ritenersi ineccepibile, a nulla rilevando la tardività dello stesso nella precedente manipolazione effettuata nello studio del primo analista. Si argomenta che se alla tardività delle analisi si aggiunge la precedente manipolazione del prelievo ad opera di altro centro che lo dichiara inidoneo all'analisi da effettuarsi con lo stesso metodo, quello spettrofotometrico, il responso accolto in sentenza non appare ancorato ad una procedura che ne legittimi la piena validità, atteso, tra l'altro, l'esito dell'esame macroscopico che aveva originariamente orientato il consulente medico legale per una causa diversa. c) alla imperfetta funzionalità del termoconvettore. La ricostruzione del dato fattuale operato dalla Corte non è sorretta da regole aventi validità scientifica. La Corte d'Appello, nel convincimento che la causa della morte fosse ascrivibile solo alla intossicazione da monossido di carbonio ed all'esito di una consulenza da essa disposta, specificamente mirata alla individuazione della quantità della predetta sostanza accumulatasi nella stanza, espletata in presenza di condizioni di efficienza del termoconvettore certamente peggiorate rispetto a quelle della prima perizia V., sostituisce a quell'accertamento peritale, un proprio convincimento senza alcun supporto di natura scientifica capace di legittimarlo. Lo stesso perito nominato dalla Corte, alla domanda mirata alla individuazione del livello di saturazione del monossido di carbonio sulla scorta dell'entità della perdita annotata dal consulente V. nella prima perizia, afferma di non essere in grado di dare una risposta perchè si trattava di un valore puntuale e le condizioni di accumulo non possono essere oggettivamente riprodotte. Il dato eventualmente fornito sarebbe assolutamente privo di valore. Per il ricorrente questo giudizio tecnico scalfisce totalmente l'assunto dei giudici dell'appello i quali ritengono di poter affermare, in aperto contrasto con la risposta dell'ing. G., che il progressivo aumento della perdita registrata con la prima perizia abbia determinato un accumulo di monossido senza poterne determinare l'entità che ha causato la morte del M., in contrasto con la verifica sperimentale condotta con la seconda consulenza che accerta la presenza della sostanza letale

ad un livello che esclude la sua efficienza causale nella verifica dell'evento, anche in presenza di condizioni peggiori per l'operatività dell'apparecchio.

Da ultimo, con riferimento alla contestata condotta colposa si rileva che nel caso concreto la parziale occlusione del tubo di scarico fuoriusciva da ogni possibile prevedibilità atteso che i due tubi erano protetti da una maschera antivento metallica con forellini di piccole dimensioni la cui funzione era quella di evitare anche il minimo ostacolo alla regolare funzionalità dell'impianto. Quanto al dovere di manutenzione si rileva che l'attività manutentiva richiesta dal relativo libretto era esclusivamente diretta a garantire l'elevato rendimento dell'apparecchio e non la funzionalità e la sicurezza del medesimo. Dunque, per tale fine, l'impianto non richiedeva manutenzione. Un'anomalia non visibile e non prevedibile, ma persino funzionalmente prevenuta dalla installazione di una struttura idonea, non poteva essere prevista con una normale ed anche elevata diligenza del soggetto imputato.

Con memoria depositata il 7.04.2010, la Difesa del ricorrente, nel ripercorrere le argomentazioni già oggetto dei motivi del ricorso, in riferimento ai punti "dell'accertamento della causa della morte", della "valutazione delle consulenze sull'emissione dell'ossido di carbonio" dello "omesso rilevamento della causa della parziale ostruzione del tubo di scarico", insiste sul vizio motivazionale cui è affetta la sentenza impugnata e ne chiede l'annullamento.

Motivi della decisione

I motivi addotti, alcuni dei quali inammissibili, in quanto non sono consentiti in sede di legittimità, perchè concernono differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni in fatto, sono comunque manifestamente infondati sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo ripropone le doglianze, già svolte nel corso del giudizio di gravame, in punto di supposta carenza del requisito di specificità, quale vizio che avrebbe alla radice minato l'ammissibilità dell'appello a suo tempo proposto dal P.M., in accoglimento del quale la sentenza assolutoria di primo grado, è stata riformata nei confronti dell' odierno ricorrente. Questa Corte, affrontando la problematica della identificazione dei requisiti minimi che l'atto di impugnazione deve presentare per superare il preliminare scrutinio di ammissibilità, e segnatamente del tasso di determinatezza dei motivi, a tal fine, necessario, ha avuto modo di evidenziare che la verifica deve essere volta ad accertare la presenza, in concreto, dei connotati della "chiarezza" e "specificità", in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa, il cui rispetto quei criteri mirano a presidiare, sì che la "forma dell'impugnazione" ne soddisfi anche la "sostanza". In tale prospettiva è stato opportunamente precisato che la valutazione del contenuto dell'atto di impugnazione non può prescindere dalla considerazione che, da un lato, esso deve perimetrare l'esatto tema devoluto, così da permettere al giudice ad quem di individuare il contenuto e la ratio essendi dei rilievi proposti, ed esercitare, quindi, il proprio sindacato; dall'altro, e di riflesso, deve essere tale da consentire agli eventuali "controinteressati" di adeguatamente resistere alla domanda di gravame e alla portata demolitoria che il suo eventuale accoglimento avrebbe rispetto alla decisione impugnata, in ipotesi per essi favorevole (confr. Cass. pen., sez. 2 1 marzo 2005, n. 10881).

Se così è, non par dubbio che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto ammissibile l'appello a suo tempo proposto dal P.M.; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere enunciò invero in maniera sintetica, ma chiara e inequivoca, le ragioni del suo dissenso rispetto al giudizio del primo decidente, rappresentando che il M. era deceduto a causa di intossicazione da monossido di carbonio e che la stessa era stata determinata dalla condotta colposa dell'imputato evidenziando il nesso di causalità tra questa e l'evento letale, censurando l'appellata sentenza con specifico riferimento alla errata valutazione di "significativi elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale" citando gli stessi, come rileva la Corte distrettuale (V. sentenza a pagg. 1 e 2).

In tale contesto, ipotizzare una genericità dell'impugnazione - e una genericità tale da impedire o limitare il diritto di difesa - è evidentemente fuori luogo. Preliminarmente va affrontata la questione relativa all'accertamento della causa della morte, stante il denunciato vizio di

motivazione per avere la Corte, secondo il ricorrente, acquisito acriticamente il responso sul punto del C.T. nonostante l'operato di questi, con riferimento all'esame microscopico spettrofotometrico, fosse stato condizionato dalla irregolarità di tale indagine, che ne ha falsato il responso (V. parte narrativa). La Corte Territoriale sullo specifico punto (V. sentenza pag. 5 e segg.) rileva che il medico legale, dott. D.M., si era indotto ad effettuare l'esame tossicologico del sangue della vittima all'esito dell'ispezione corporale del cadavere che presentava macchie ipostatiche che facevano propendere per un'intossicazione da carbosiemoglobina e chiariva che, comunque, l'esame autoptico, sebbene non avesse fatto emergere elementi significativi che potessero orientare, con certezza, verso un'intossicazione da monossido di carbonio, escludeva con certezza ipotesi alternative di morte per cause diverse, ivi compresa quella da "rigurgito", prospettata ed avvalorata dalla Difesa, fornendo, relativamente a questa, esaustive spiegazioni scientifiche. La Corte sul punto della irregolarità dell'indagine tossicologica e sulla validità del risultato riporta ancora le dichiarazioni del medico legale D.M. il quale, pur non ricordando quali provette (contenenti il sangue prelevato dal cadavere) avesse consegnato al dott. F., che eseguì l'analisi, se cioè quella già consegnata al Centro di Caserta che l'aveva restituita o altre, ha comunque affermato che ne ha consegnate più di una e che le stesse erano state correttamente conservate in frigorifero a temperatura di 4 gradi. Rileva ancora la Corte che il dott. F., a prescindere da quali reperti avesse ricevuto, aveva effettuato senza alcun problema le analisi del sangue senza rilevare alcunché di anormale in ordine a quanto consegnatogli.

Dunque, la Corte, sulla base di elementi oggettivi ed a seguito di un percorso argomentativo immune da vizi logici, ha ritenuto, per altro, conformemente al primo giudice, che la causa della morte del M. è da attribuirsi ad intossicazione da monossido di carbonio.

A tal riguardo, la giurisprudenza costante di questa Corte ammette, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove la possibilità del giudice di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poichè si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Cass. sez. 4^a 20 maggio 1989 n. 7591 rv. 181382).

Orbene, come illustrato, la Corte territoriale ha adempiuto all'obbligo motivazionale di cui trattasi.

Passando alle altre questioni poste e cioè quelle relative al cattivo funzionamento del termoconvettore (imputabile per quanto si dirà all'imputato in ragione della posizione di garanzia di cui era titolare) ed al nesso di causalità tra questo e l'evento letale, la Corte ha ritenuto che le conclusioni cui è pervenuto il perito da essa nominato, ing. G., abbiano fugato i dubbi che avevano pervaso la decisione del Tribunale.

Orbene, tutte le argomentazioni sviluppate dal ricorrente, riportate sinteticamente nella parte narrativa, per evidenziare il vizio motivazionale sul punto della sentenza impugnata attengono valutazioni di fatto, rectius, ad una diversa valutazione del risultato probatorio.

Ricorda il collegio, in punto di connotati dei vizi di motivazione deducibili in sede di legittimità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, che è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa lettura del contesto probatorio, in quanto la Cassazione non è giudice delle prove, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella che delle stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se nell'interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove; in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr. Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. 1^a, 4 novembre 1999, n. 12496): il vizio di motivazione denunciabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non può cioè consistere nella mera deduzione di una valutazione del contesto probatorio ritenuta dal

ricorrente più adeguata (Cass. pen., sez. 5[^], 4 ottobre 2004, n. 45420), ma deve essere volto a censurare l'inesistenza di un plausibile e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante.

E, non c'è chi non veda come i motivi addotti dal ricorrente ineriscono tutti, anche se diversamente modulati, alla insussistenza del nesso di condizionamento sulla base di una diversa valutazione dei risultati del perito d'ufficio, fatti propri dalla Corte del merito.

E' indubbio lo sforzo argomentativo profuso per far rientrare nella previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e) quella che è una mera valutazione del fatto. Fatto certo, posto in evidenza dai giudici del gravame, è che sia il primo perito (dott. V.) che il perito nominato nel giudizio di appello (ing. G.), hanno evidenziato un cattivo funzionamento del termoconvettore.

In sintesi, la Corte territoriale sul nesso causale tra il monossido di carbonio rilasciato all'interno della stanza e la morte del M., sulla base della nuova consulenza di ufficio, critica il risultato cui perviene il primo perito che, all'esito di un esperimento da lui compiuto otturando con uno straccio il solo tubo di scarico del termoconvettore, aveva affermato che all'interno della stanza si era prodotto un quantitativo di CO insufficiente a provocare la morte di una persona. Si rileva l'erroneità dell'esperimento in quanto, acquisito, come rilevato dai carabinieri all'atto del loro accesso il giorno della morte del M., che erano parzialmente ostruiti entrambi i tubi, il primo perito avrebbe dovuto ostruire anche il tubo di carico dell'aria, atteso che proprio il difetto di ossigeno, e cioè l'aria, è causa prima di una cattiva combustione, con connessa formazione di monossido di carbonio. Si comprende allora per la Corte partenopea la fallacia per difetto della CT dott. V..

In definitiva, la Corte, dopo un'approfondita ed esaustiva esposizione circa la condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto il CT da essa nominato, in ordine al nesso di causalità, afferma che è risultato comprovato che la fuoriuscita di monossido di carbonio dal termoconvettore, progressivamente crescente (fino ad un equilibrio di saturazione divenuto letale), era cagionato dalle ostruzioni esistenti nei tubi di carico e scarico dell'aria, che comportavano un aumento di pressione all'interno della stessa camera di combustione ed una produzione di monossido di carbonio in quantità quanto meno quadruplicata rispetto alla condizione dei tubi liberi.

Poichè con i motivi si contesta la sussistenza del nesso causale argomentando che "al di là di ogni ragionevole dubbio" manca la prova che la morte del M. sia stata causata da una saturazione dell'aria della camera da lui occupata dal monossido di carbonio, è opportuno notare che, per quel che concerne la locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio" contenuta nella sentenza delle sezioni unite "Franzese" e poi in altre ed ora recepita nell'art. 533 c.p.p., al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale, sono a fondamento della stessa, sicchè esattamente è stato notato come detta frase ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma si ribadisce un principio immanente nel nostro ordinamento, costituzionale ed ordinario, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato (Cfr. Cass. sez. 2[^] 7 giugno 2006 n. 19575 rv. 233785 cui adde Cass. sez. 1[^] 13 settembre 2006 n. 30402 rv. 234374 e dello stesso estensore 14 giugno 2006 n. 20371 rv.

234111). Detta acquisizione serve anche a valutare la portata della decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 11 settembre 2002 n. 30328 rv. 222138 e 222139), oggetto anche di differenti letture da parte della dottrina ed all'interno della quarta sezione (Cass. sez. 4[^] 13 febbraio 2003 n. 7026, Loi ed altri rv. 223749, Cass. sez. 4[^] 21 maggio 2003 n. 19312, Merlin rv. 19312 e Cass. sez. 4[^] 2 ottobre 2003 n. 37432, Monti ed altri rv. 225988).

Innanzitutto, la sussistenza del nesso di causalità può essere affermata o negata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purchè fondato su elementi di innegabile spessore correttamente esaminati secondo le "leges artis", sicchè la diagnosi della "causa mortis" può ritenersi sussistente quando,

considerate tutte le circostanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si possa sostenere in termini di "certezza processuale" ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l'evento lesivo, facendo riferimento, come già rilevato, secondo la citata sentenza delle sezioni unite, sia a dati statistici sia ad altro materiale probatorio.

In effetti, rispondendo alle serrate critiche del ricorrente, la Corte d'Appello, muovendo dai principi giurisprudenziali sopra enunciati, ha rilevato come nella specie, data per certa la causa della morte (intossicazione da monossido di carbonio), questa non poteva che ricollegarsi, in termini di alta probabilità logica, che al cattivo funzionamento della caldaia essendo stati esclusi altri fattori causali alternativi.

La sentenza "Franzese" chiarisce che nulla esclude che coefficienti medio - bassi di probabilità se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le scadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico - legale, circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento. Pertanto, escluso che "si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico prossimo a 1 cioè alla certezza", occorre riferirsi al ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 c.p.p., comma 2 ed alla regola generale in tema di valutazione della prova di cui al comma 1 della medesima disposizione ed alla ponderazione, ma non all'acritico accoglimento, delle ipotesi antagoniste, in modo che "esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, (risulti) condizione necessaria dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio", sicché è ben presente nella citata pronuncia la consapevolezza del carattere probabilistico delle leggi scientifiche, ma le stesse servono in uno con quelle statistiche e le massime generalizzate di comune esperienza a dare credibilità razionale all'accertamento del nesso eziologico.

Per ultimo in ordine alla riconducibilità al ricorrente del cattivo funzionamento del termoconvettore patimenti corretta è la motivazione sul punto della Corte d'Appello (V. parte narrativa).

Innanzitutto, è stato sufficientemente provato che il cattivo funzionamento del termoconvettore è stato determinato da omessa manutenzione, nella specie la mancata pulizia dei tubi di carico e scarico. Se fossero stati rimossi i residui di nidi, uova di uccello e altro l'aria in entrata ed il monossido di carbonio in uscita avrebbero avuto libera circolazione, di tal che il gas letale non avrebbe saturato l'ambiente provocando la morte del M.. Dunque, l'azione doverosa era quella di controllare il buon funzionamento del termoconvettore e di provvedere alla pulizia dei tubi. E' indubbio, come correttamente argomentato dalla Corte del merito, che tale azione doverosa incombeva sull'imputato in ragione della sua posizione di garanzia derivante dall'essere il proprietario/gestore dell'agriturismo. Questa Corte già ha avuto modo di affermare (V. Sez. 4, Sentenza n. 32298 del 06/07/2006 Ud. Rv. 235369) che il proprietario di un immobile si trova in "posizione di garanzia" nei confronti dell'affittuario (cui certamente è assimilabile la posizione dell'albergatore o similare nei confronti del cliente), in virtù della quale il primo deve consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. Nell'occasione la Corte ha sottolineato che le componenti essenziali della posizione di garanzia sono costituite, da un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento;

dall'altro lato, dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento.

Circa poi la impossibilità di prevedere il fattore causale che ha determinato il cattivo funzionamento del termoconvettore, vale a dire l'ostruzione dei tubi di carico e scarico posti all'esterno del fabbricato e coperti da una griglia stretta che ne impediva la visuale, è un'osservazione mal posta dalla Difesa, in quanto, in considerazione della doverosa condotta da porre in essere in ragione della richiamata posizione di garanzia, il MO. non è che avrebbe dovuto prevedere l'ostruzione dei tubi di scarico, ma controllare unicamente, attraverso una routinaria manutenzione il buon funzionamento dell'apparecchio, e nel caso in cui questo avesse presentato delle anomalie accertare la causa della stessa ed eliminarla.

Non ha, quindi, senso rilevare che il libretto di manutenzione detta norme pratiche di verifica non del buon funzionamento dell'apparecchio ma unicamente del suo elevato rendimento, in quanto va da se che un rendimento non ottimale è indice di cattivo funzionamento.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, nonchè alla refusione delle spese di giudizio per questo grado sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, nonchè alla refusione delle spese di questo giudizio alle parti civili che liquida, quanto a D. F.O., M.M.L. e M.S. in Euro 3000,00 oltre accessori e, quanto alla p.c. M.M. e m.

f., in Euro 2.500,00 oltre accessori.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a
Wolters Kluwer Italia S.r.l.